



*Ministero dell'istruzione e del merito*

A/5

**Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze del personale insegnante tecnico pratico (ITP) nella scuola secondaria di primo e secondo grado**

	Tipologia	Punti
<b>A</b>	<b>Titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio</b>	
A.1	<p>Titolo di abilitazione alla specifica classe di concorso secondo la normativa vigente o titolo di abilitazione conseguito all'estero e valido come titolo di abilitazione nel Paese di origine e riconosciuto valido ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e riconducibile alla specifica classe di concorso (sulla base del punteggio conseguito).</p> <p>I titoli di studio il cui voto non è espresso in centesimi sono rapportati a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. Qualora nel titolo non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti</p>	<p>da 60 a 65 = <b>4</b>  da 66 a 70 = <b>5</b>  da 71 a 75 = <b>6</b>  da 76 a 80 = <b>7</b>  da 81 a 85 = <b>8</b>  da 86 a 90 = <b>9</b>  da 91 a 95 = <b>11</b>  da 96 a 100 = <b>12</b></p> <p><b>8</b></p>
A.2	<p>In aggiunta ai punteggi di cui al punto A.1</p> <p>a. per l'abilitazione conseguita attraverso percorsi di abilitazione speciale ex articolo 15, comma 1-<i>bis</i> del DM 249/2010, sono attribuiti, in ragione della durata annuale del percorso, ulteriori</p> <p>b. per l'abilitazione conseguita attraverso il superamento di un concorso ordinario, sono attribuiti ulteriori</p> <p>c. per l'abilitazione conseguita attraverso il superamento del concorso straordinario di cui al decreto dipartimentale n. 510 del 2020, congiunto al possesso del requisito di servizio di cui all'articolo 1, comma 9, lettera g), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono attribuiti ulteriori</p> <p>d. per l'abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023, sono attribuiti ulteriori</p>	<p><b>12</b></p> <p><b>24</b></p> <p><b>24</b></p> <p><b>24</b></p>
<b>B</b>	<b>Punteggio per i titoli accademici, professionali e culturali</b>	
B.1	Diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento o diploma accademico di II livello che non costituisce il titolo di accesso di cui al punto A.1, per ciascun titolo	<b>3</b>
B.2	Laurea triennale o diploma accademico di I livello, qualora non costituisca titolo di accesso ai titoli di cui ai punti A.1 e B.1. Diploma ISEF, per ciascun titolo	<b>1,5</b>
B.3	Diploma di Istituto Tecnico Superiore, per ciascun titolo	<b>1,5</b>
B.4	Abilitazione nella medesima classe di concorso ulteriore rispetto al titolo di cui al punto A.1, per ciascun titolo	<b>3</b>

2



*Ministero dell'istruzione e del merito*

	per DigCompEdu per ciascun titolo fino a un massimo complessivo di 4 punti, inclusivi di eventuali titoli già riconosciuti	2
<b>C</b>	<b>Titoli di servizio</b>	
C.1	<p>Servizio di insegnamento prestato sulla specifica classe di concorso o su posti di sostegno agli alunni con disabilità sullo specifico grado:</p> <p>a) nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, nelle istituzioni statali e paritarie all'estero e nelle scuole militari;</p> <p>b) nell'ambito dei percorsi in diritto/dovere all'istruzione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto per la tipologia di posto o gli insegnamenti riconducibili alla specifica classe di concorso;</p> <p>c) nelle forme di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;</p> <p>d) nei percorsi di istruzione dei Paesi esteri o di scuole a ordinamento estero in Italia, riconosciute dai rispettivi Paesi, riconducibile alla specificità del posto o della classe di concorso.</p> <p>Sono attribuiti, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di</p> <p>Il servizio prestato ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è comunque valutato</p>	<p>2</p> <p>12</p> <p>12</p>
C.2	<p>Servizio di insegnamento prestato su altra classe di concorso o su altro grado</p> <p>a) nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, nelle istituzioni statali e paritarie all'estero e nelle scuole militari;</p> <p>b) nell'ambito dei percorsi in diritto/dovere all'istruzione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto su altra tipologia di posto o insegnamenti riconducibili ad altra classe di concorso;</p> <p>c) nelle forme di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;</p> <p>d) nei percorsi di istruzione dei Paesi esteri o di scuole a ordinamento estero in Italia, riconosciute dai rispettivi Paesi, non riconducibile alla specificità del posto di sostegno o del grado.</p> <p>Sono attribuiti, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni Sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di</p> <p>Il servizio prestato ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è comunque valutato</p>	<p>1</p> <p>6</p> <p>6</p>
NOTE al servizio	<p>Il servizio prestato durante la frequenza dei percorsi di cui al punto A.2, lettera a), non è valutato, essendo già ricompreso nella valutazione del titolo in ragione di 12 punti annuali.</p> <p>Il servizio prestato dall'a.s. 2003/04 all'a.s. 2006/07 nelle scuole pluriclassi dei Comuni di montagna, di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90, nonché nelle scuole delle isole minori e degli istituti penitenziari è valutato in misura doppia.</p>	

IL MINISTRO  
*Prof. Giuseppe Valditara*